NOMOS
Le attualità nel diritto
Quadrimestrale di Teoria generale,
Diritto pubblico comparato e Storia costituzionale

Sentenza n. 64 del 2025

Presidente: Giovanni Amoroso – Giudice relatore e redattore: Giovanni Pitruzzella
decisione del 9 aprile 2025, deposito del 15 maggio 2025
comunicato stampa del 15 maggio 2025

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale
atto di promovimento: ric. n. 1 del 2025

parole chiave:
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE – INELEGGIBILITÀ – TERZO MANDATO

disposizione impugnata:
- art. 1, comma 1, della legge della Regione Campania 11 novembre 2024, n. 16

disposizioni parametro:
- artt. 3, 51 e 122, primo comma, della Costituzione

dispositivo:
illegittimità costituzionale

Con ricorso depositato il 10 gennaio 2025, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha impugnato l'art. 1, comma 1, della legge della Regione Campania 11 novembre 2024, n. 16, in riferimento agli artt. 3, 51 e 122, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 2, comma 1, lett. *f*), della legge n. 165 del 2024. La disposizione regionale impugnata prevedeva al primo comma che «[n]on è immediatamente rieleggibile alla carica di Presidente della Giunta regionale chi, allo scadere del secondo mandato, ha già ricoperto ininterrottamente tale carica per due mandati consecutivi», mentre il secondo comma, su cui cadono precipuamente le censure del ricorrente, prevedeva che «[a]i fini dell'applicazione della presente disposizione, **il computo dei mandati decorre da quello in corso di espletamento alla data di entrata in vigore della presente legge**». Ad avviso della difesa del Presidente del Consiglio dei Ministri, con tale ultimo inciso, **il legislatore campano**, nell'escludere dal computo dei mandati rilevanti per l'operatività del divieto del terzo mandato consecutivo quelli svolti prima dell'introduzione della legge de *quo*, **avrebbe eluso un principio fissato dall'art. 2, comma 1, lett. *f*), della legge n. 165 del 2024**, con conseguente violazione dell'art. 122, primo comma, Cost.
Sotto tale profilo, la Corte costituzionale giudica **fondata** la questione prospettata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, ritenendo assorbite le altre censure.
Dopo aver ripercorso le fasi che hanno condotto all'attuale assetto della forma di governo regionale, la Consulta rileva **che l'art. 122, primo comma**, **Cost**. delinea una **competenza legislativa concorrente** relativamente al «sistema di elezione» e ai «casi di

ISSN 2279-7238

ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali». Tali materie sono, infatti, disciplinate «con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica». Il **divieto di terzo mandato** consecutivo non è pertanto previsto in Costituzione, ma è stato **introdotto con la legge n. 165 del 2004, in attuazione dell'art. 122, primo comma, Cost.** Richiamando alcune sue precedenti pronunce, la Corte costituzionale osserva che «il divieto del terzo mandato consecutivo del Presidente della Giunta regionale rappresenta un bilanciamento tra contrapposti principi, che è rimesso alla discrezionalità del legislatore statale». In particolare, il **parametro interposto in parola è da considerarsi un «temperamento "di sistema"» rispetto all'elezione diretta del vertice monocratico, cui fa da «ponderato contraltare»**.
La Consulta, poi, afferma che il divieto di terzo mandato consecutivo per i Presidenti delle Giunte regionali sia da qualificarsi come una **causa di ineleggibilità**, non rientrante quindi nella disciplina della forma di governo *ex* art. 123 Cost., oggetto di disciplina da parte degli Statuti regionali, sebbene – come anche messo in luce dalla Regione resistente – tale fattispecie abbia alcuni tratti in comune con l'istituto dell'incandidabilità. Invero, per il giudice delle leggi esisterebbe una **«identità di *ratio*» tra le "classiche" cause di ineleggibilità** e quella in esame. Le prime, secondo la giurisprudenza costituzionale, sarebbero, infatti, «funzionali a garantire la parità di accesso alle cariche pubbliche e la pienezza della libertà di voto, essendo volte, in particolare, a evitare che quest'ultima venga condizionata da *captatio benevolentiae* o *metus publicae potestatis*». Parallelamente, l'art. 2, comma 1, lett. *a)*, della legge n. 165 del 2004 prevede che le cause di ineleggibilità ricorrano «qualora le attività o le funzioni svolte dal candidato, anche in relazione a peculiari situazioni delle regioni, possano turbare o condizionare in modo diretto la libera decisione di voto degli elettori ovvero possano violare la parità di accesso alle cariche elettive rispetto agli altri candidati». L'anzidetta *ratio* «sorregge anche il divieto di terzo mandato consecutivo del Presidente della Giunta regionale», in quanto **quest'ultimo «è idoneo a bilanciare il diritto di elettorato passivo con i principi della effettiva *par condicio* tra i candidati, della libertà di voto dei singoli elettori e della genuinità complessiva della competizione elettorale»**. Tali considerazioni conducono la Consulta a far ricadere nella locuzione «**cause di ineleggibilità» del Presidente della Giunta regionale, utilizzata dall'art. 122, primo comma, Cost., anche il divieto di terzo mandato consecutivo**.
Orbene, la Corte evidenzia che il legislatore statale, con la legge n. 165 del 2004, nell'esercizio della competenza concorrente *ex* art. 122, primo comma, Cost., «ha dettato un principio, quello del divieto del terzo mandato consecutivo, che, al pari di tutti i principi fondamentali nelle materie concorrenti, obbliga le regioni ordinarie a conformarvisi nell'esercizio della loro funzione legislativa». Di talché, afferma la Consulta, **«[l]'obbligatorietà di un principio fondamentale e la sua applicazione […] non possono essere condizionate dal suo espresso recepimento da parte delle leggi regionali**, perché in questo modo si attribuirebbe ai Consigli regionali il potere di impedirne l'operatività anche per lunghi periodi di tempo». Difatti, tale principio fondamentale rappresenta, per scelta del legislatore statale, «una componente necessaria del sistema dell'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale, al fine di **bilanciare il rischio, insito nell'investitura popolare diretta, di spinte plebiscitarie e di una**

concentrazione personalistica del potere». Conseguentemente, **l'applicazione del principio del divieto di terzo mandato consecutivo non può essere procrastinata** e deve essere invece «legata al primo esercizio della funzione legislativa in materia elettorale successivo all'entrata in vigore della legge n. 165 del 2004», che – per la Regione Campania – risale all'entrata in vigore della legge regionale n. 4 del 2009, la quale contiene un rinvio «[al]le altre disposizioni statali o regionali, anche di natura regolamentare, vigenti in materia».

La Corte costituzionale dichiara, pertanto, **l'illegittimità costituzionale** dell'art. 1, comma 1, della legge della Regione Campania n. 16 del 2024 **limitatamente alle parole «[a]i fini dell'applicazione della presente disposizione, il computo dei mandati decorre da quello in corso di espletamento alla data di entrata in vigore della presente legge»**.

Alessandro De Nicola